

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ERMINI, FERRANTI

Introduzione dell'articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili

Presentata il 5 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intervento normativo qui proposto è necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati *in absentia*.

Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contu-

macia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento.

Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto.

Le norme previgenti si applicano anche ai procedimenti che non si siano ancora conclusi in primo grado, a due condizioni: una — positiva — che alla data di entrata in vigore della nuova legge il giudice abbia già dichiarato la contumacia dell'imputato; l'altra — negativa — che nell'ambito del procedimento non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo modo, mentre per gli imputati irreperibili la nuova disciplina — che rispetto a quella attuale risulta più garantista e rispettosa dei principi del « giusto processo » — verrà applicata a tutti i procedimenti non ancora definiti in primo grado, per gli imputati « contumaci » — nei cui confronti la notificazione è avvenuta in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo — continueranno ad applicarsi le regole previgenti che peraltro, nei loro con-

fronti, risultano per certi aspetti più favorevoli di quelle nuove.

La legge n. 67 del 2014 ha mutato in maniera significativa il sistema di controllo della decisione di proseguire il giudizio nonostante la fisica assenza dell'imputato, introducendo anche un rimedio straordinario di competenza della Corte di cassazione, la cosiddetta rescissione del giudicato di condanna, affine al giudizio di revisione oggi affidato alla corte di appello quale giudice del merito. Tali istituti, invero, si innestano nel nuovo procedimento e non sono agevolmente esperibili se il giudizio di primo grado si è conformato ad una disciplina affatto diversa. Per questa ragione, risulta quanto mai opportuno che il nuovo apparato di controllo trovi applicazione soltanto per i procedimenti che già in primo grado si siano interamente svolti secondo le nuove regole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. — (Norme transitorie). — 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0020380